

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1627 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda la valutazione prudente per le segnalazioni a fini di vigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l'articolo 394, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma, e l'articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione⁽²⁾ specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è in fase di graduale integrazione e modifica nei suoi elementi non essenziali a seguito dell'adozione di ulteriori norme tecniche di regolamentazione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere aggiornato al fine di rispecchiare tali modifiche.
- (2) Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato integrato dal regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione⁽³⁾ per quanto riguarda la valutazione prudente e dal regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ per quanto riguarda la cartolarizzazione. È quindi opportuno aggiornare il regolamento (UE) n. 680/2014 per tenere conto di tali modifiche e fornire ulteriori precisazioni nelle istruzioni e definizioni utilizzate per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza. Dovrebbero essere inoltre chiariti alcuni riferimenti e incongruenze di formattazione che sono risultati fuorvianti nel corso dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2016/101 fissa i requisiti relativi agli aggiustamenti per la valutazione prudente delle posizioni valutate al valore equo. Esso prevede due metodi per l'applicazione dei requisiti per la valutazione prudente: un metodo di base e un metodo semplificato. Per monitorare la conformità degli enti a tali requisiti e valutare l'impatto di tale regolamento sugli aggiustamenti di valutazione, sono necessarie segnalazioni supplementari relative ai requisiti per la valutazione prudente.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

